



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

UFFICIO AFFARI LEGALI

### RASSEGNA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

#### **NORMATIVA E PRASSI**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 1 febbraio 2023** (GU n.65 del 17-03-2023) Anagrafe dei dipendenti pubblici.

**DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34** Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. (GU n.76 del 30-03-2023)

**DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36** Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12)

#### **GIURISPRUDENZA**

**Corte di giustizia UE, prima sezione, 30 marzo 2023** La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 88 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale non può costituire una «norma più specifica», ai sensi del § 1 di tale articolo, nel caso in cui essa non soddisfi le condizioni di cui al § 2 di detto articolo; 2) l'art. 88, §§ 1 e 2, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che l'applicazione di disposizioni nazionali adottate per garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro deve essere esclusa qualora tali disposizioni non rispettino le condizioni e i limiti stabiliti da tale art. 88, §§ 1 e 2, a meno che dette disposizioni costituiscano una base giuridica ai sensi dell'art. 6, § 3, di tale regolamento che rispetti i requisiti previsti da quest'ultimo.

**Consiglio di Stato, sezione III, 20 marzo 2023, n. 2804** In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la circostanza che i componenti della commissione giudicatrice, nel vagliare le offerte col metodo del "confronto a coppie", abbiano tutti assegnato i medesimi punteggi costituisce sintomo di illegittimità della gara, poiché induce a ritenere che le valutazioni siano state previamente concordate, laddove esse, nella prima fase del confronto, devono essere espresse in forma individuale e come tali verbalizzate (riforma in parte TAR Lazio, sez. III-quater, sent. n. 11063/2021 e dispone incumbenti istruttori ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno).

**Consiglio di Stato, Sez. V, 15/3/2023 n. 2728** L'aggiudicazione di un appalto Consip è sufficiente a radicare un interesse diretto ed attuale alla eliminazione di simili bandi autonomi. L'aggiudicazione di un appalto Consip è da ritenere sufficiente a radicare un interesse diretto ed attuale alla eliminazione di simili bandi autonomi, in quanto non si può sostenere che l'interesse a ricorrere avverso tali gare autonome si concretizzi soltanto in esito alla comparazione finale dei costi della gara autonoma rispetto a quelli della gara Consip. Infatti, nessuna norma impone alle stazioni appaltanti una simile comparazione finale o postuma dei prezzi, ci, anche in linea con il

principio di economicità dell'azione amministrativa (art. 1, c. 1, della l. n. 241 del 1990) per cui si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post (e non piuttosto iniziale, ossia ex ante). Un tale modus operandi (svolgimento gara autonoma e valutazione comparativa prezzi solo finale) determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e di attività amministrativa, il che finirebbe per denotare una frizione procedimentale ancor più evidente ove soltanto si consideri il settore in cui si opera (appalti pubblici, per l'appunto). Di qui, la logicità e la ragionevolezza di una valutazione soltanto ex ante dei prezzi e non anche ex post, pena la ridetta violazione di fondamentali principi di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento.

**TAR Lazio, Roma, 30 marzo 2023, n. 5446** I giudizi dei singoli Commissari e quello sintetico finale espresso dalla Commissione risultano inidonei a descrivere in senso compiuto l'iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto a qualificare come non adeguate le pubblicazioni del candidato; la motivazione si rivela del tutto generica, completamente slegata dall'esame delle pubblicazioni sottoposte a valutazione e priva dell'indicazione delle ragioni che hanno in effetti condotto la Commissione stessa a concludere per l'impossibilità di esprimere nei confronti del candidato "...un giudizio compiutamente positivo ai fini dell'idoneità alla docenza di seconda fascia".

**TAR Lazio, Sez. III-ter, 23 marzo 2023, n. 5084** Relativamente alla legittimità della previsione, contenuta in un regolamento universitario, del limite quinquennale nell'attribuzione degli incarichi di insegnamento conferiti, ex art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si è recentemente espressa la Sezione III-ter del TAR Lazio, la quale, con la sentenza n. 11874/2022, ha chiarito che tale limitazione non è prevista dalla legge e, pertanto, «il Regolamento, e il bando che di esso ha fatto applicazione, si pongono in contrasto con la più volte citata fonte primaria, introducendo una limitazione alla partecipazione alle procedure selettive finalizzate alla stipulazione di contratti di insegnamento dalla stessa non prevista, la quale risulta, altresì, irragionevole ed ingiustificata, non avendone l'Università esternato, nemmeno in giudizio, le ragioni». Non appare persuasiva la tesi dell'amministrazione secondo cui l'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, nel prevedere che le docenze in questione vengano affidate "previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo" non escluderebbe affatto che la normativa di dettaglio, in linea con la potestà ordinamentale riconosciuta alle Università dall'art. 33 Cost., possa contenere "disposizioni più stringenti, a maggior ragione ove queste rispondano, come nella specie, a finalità pienamente rispondenti al buon andamento dell'amministrazione, fra le quali il principio di rotazione, maggiormente idoneo, peraltro, a garantire quel ricambio di idee che caratterizza l'ambiente universitario". Infatti, le "pure apprezzabili esigenze rappresentate dall'Amministrazione, di garantire il principio di rotazione e il buon andamento anche per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 dell'art. 23 cit." sono "in realtà assicurate a monte dal legislatore, attraverso la previsione del preventivo espletamento di una procedura selettiva, così differenziando tale ipotesi dai contratti di insegnamento di cui al comma 1, stipulati intuitu personae, per i quali è invece evidente l'esigenza di evitarne il consolidamento, mediante la fissazione di un limite quinquennale".